

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2009 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E DELL'ART. 73 DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DA CONSOB CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che in data **30 aprile 2009**, alle ore 10:30, si terrà l'assemblea degli Azionisti di Toscana Finanza S.p.A. (la "**Società**") per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca, per quanto non eseguito, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. Delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sul primo argomento all'ordine del giorno: *“Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*.

Signori Azionisti,

per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, si rinvia al fascicolo di bilancio depositato ai sensi di legge e, in particolare, a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal

Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'adunanza, meglio illustrerà il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, con l'annessa relazione di gestione, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e la relativa relazione, entrambi approvati dal Consiglio stesso nella riunione tenutasi in data 30 marzo 2009, ed inviterà l'Assemblea ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 che chiude con l'utile di Euro 456 migliaia.

Tutto ciò premesso, Signori Azionisti, Vi invitiamo a deliberare di:

- *approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di Toscana Finanza S.p.A. corredato dalla relazione degli amministratori;*
- *destinare l'utile di esercizio al 31 dicembre 2008 pari ad Euro 456 migliaia, quanto a Euro 23 migliaia a riserva ordinaria, quanto al rimanente ad altre riserve;*
- *confermare quale compenso spettante agli amministratori in percentuale sull'utile di Gruppo ante imposte l'importo di Euro 335 migliaia (già appostato nel Conto Economico dell'esercizio 2008) come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2007 e in linea con quanto già effettuato negli esercizi precedenti.*

Relazione sul secondo argomento all'ordine del giorno: “Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 si conclude il mandato degli Amministratori attualmente in carica per scadenza del termine. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico, nonché alla determinazione del relativo compenso.

Al riguardo Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti anche tra non soci dall'Assemblea ordinaria dopo averne determinato il numero e che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Il mandato degli Amministratori deve scadere in coincidenza della data

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi degli articoli 18 e 19 dello Statuto, gli Amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile. Tra i componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno tuttavia essere ricompresi amministratori in numero ed in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile alle società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un Amministratore, la nomina degli Amministratori è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste di candidati, secondo la procedura prevista dall'art. 19 dello Statuto, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Hanno diritto a presentare una lista di candidati i soci, iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998 nonché le società controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998, non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuibili ad alcuna lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, corredate dei *curricula* professionali contenenti un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci devono depositare presso la sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché di quelli di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dai Codici di

Comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito. Le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo Statuto. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Risulteranno eletti Amministratori i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea meno uno. Il restante Amministratore sarà tratto da quella tra le altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che abbia conseguito il maggior numero di voti scegliendo il candidato indicato per primo in tale lista. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati più anziani per età. Qualora fosse validamente presentata una sola lista, tutti gli Amministratori saranno eletti in ordine progressivo unicamente da tale lista. Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Per la nomina degli Amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, ivi inclusa la mancata presentazione di liste nei termini sopra indicati, l'Assemblea delibera con le maggioranze e le modalità di legge.

Ai sensi delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it, si segnala che i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi, tenendo conto, ai predetti fini.

Vi rammentiamo infine che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da deliberarsi annualmente dall'Assemblea, suddiviso in una parte fissa e in una parte variabile, nonché l'indennità di cui all'articolo 17, primo comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi. L'Assemblea potrà determinare, inoltre, un'Indennità di Fine Mandato a favore del Consiglio di Amministrazione così come già effettuato negli esercizi precedenti. L'Assemblea avrà competenza anche per la deliberazione relativa alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Relazione sul terzo argomento all'ordine del giorno: “Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso per gli esercizi 2009-2010-2011. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2008 si conclude il mandato dei Sindaci attualmente in carica per scadenza del termine. L'Assemblea è pertanto invitata a procedere alla nomina del Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, ed alla determinazione del compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale.

Ai sensi degli articoli 28, 29 e 30 dello Statuto, i Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dalla normativa regolamentare di tempo in tempo vigente e coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in cinque società italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati.

La nomina dei Sindaci è effettuata dall'Assemblea sulla base di liste di candidati, secondo la procedura prevista dall'art. 30 dello Statuto, fatta comunque salva l'applicazione di diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Hanno diritto a presentare una lista i soci, iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno un cinquantesimo del capitale sociale. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 58/1998 nonché le controllate da e le collegate al medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 non possono presentare né votare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione del divieto di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà contenere almeno un candidato sindaco effettivo e almeno un candidato sindaco supplente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente applicabile alle società con

azioni quotate in mercati regolamentati. Non possono essere nominati Sindaci coloro che non rispettino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dall'articolo 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998, così come specificato dalla relativa normativa regolamentare emanata dalla Consob. In calce alle liste presentate, ovvero in allegato alle stesse, è fornita una descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei soggetti designati, delle competenze acquisite e delle esperienze maturate dagli stessi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano (anche per delega ad uno di essi), dovranno essere depositate presso la sede legale della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste dovranno essere corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione nonché di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa regolamentare. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per le rispettive cariche. La lista per la presentazione della quale non siano state rispettate le prescrizioni di cui sopra si considera come non presentata. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti presentata da soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, secondo i criteri stabiliti dalla legge o dai regolamenti di volta in volta in vigore, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento di attuazione del Decreto Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste dallo statuto per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà. Nel caso sia presentata o ricevuta una sola lista, tutti i Sindaci saranno tratti dalla stessa, risultando eletti Sindaci effettivi quelli indicati nella prima sezione e Sindaci supplenti quelli

indicati nella seconda sezione. Nel caso in cui non sia presentata o non riceva voti alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto, ai Sindaci spetta il compenso annuo determinato dall'Assemblea all'atto della nomina (oltre al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni).

Relazione sul quarto argomento all'ordine del giorno: “Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile e dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/98, previa revoca, per quanto non eseguito, dell'autorizzazione precedentemente rilasciata. Delibere inerenti e conseguenti”.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la richiesta di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ed al compimento di atti sulle medesime, alla luce delle motivazioni, secondo le modalità e nei termini di seguito illustrati ed in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e dagli artt. 73, 93, 144-bis nonché dall'Allegato 3 A schema n. 4 della Deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti) e successive modifiche.

Desideriamo ricordare che l'Assemblea del 16 giugno 2008 aveva concesso l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ed al compimento di atti sulle medesime per la durata di 18 mesi e pertanto, con la presente richiesta, la vigente autorizzazione deve essere venuta meno e revocata esclusivamente per la parte non ancora utilizzata e con effetto dalla data della nuova delibera.

A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni per le quali si propone sia data l'autorizzazione sono i seguenti:

- intervenire direttamente o tramite intermediari autorizzati per contenere eventuali movimenti anomali delle quotazioni del titolo e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi legati ad un eccesso di volatilità o di scarsa liquidità degli scambi; gli interventi avverranno senza pregiudizio della parità di trattamento degli Azionisti;
- offrire agli Azionisti uno strumento aggiuntivo di monetizzazione degli investimenti;
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- disporre di titoli da utilizzare a servizio di eventuali ulteriori interventi di tipo strategico incluse operazioni di finanza straordinaria od altre, di natura ugualmente straordinaria, quali accordi con partners strategici, etc.;
- costituire la provvista necessaria a dare esecuzione ad eventuali piani di *stock option* che dovessero essere in futuro approvati, piani che potranno essere varati al fine di rendere sempre più competitiva la capacità di attrarre e mantenere nella Società le migliori competenze manageriali.

Si precisa che le operazioni di acquisto non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, né intenzionalmente finalizzate ad operazioni di delisting della Società.

B) Numero massimo, categoria e valore nominale della azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Alla data della presente Relazione il capitale sociale è pari a Euro 3.059.447,60 ed è rappresentato da n. 30.594.476 azioni ordinarie, aventi un valore nominale pari ad Euro 0,10 ciascuna.

La proposta di acquisto in oggetto riguarda un numero massimo di azioni proprie nel limite di cui all'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, avuto riguardo alle azioni proprie possedute direttamente e a quelle eventualmente possedute da società controllate. Tale limite massimo di acquisto potrà variare in caso di deliberazioni ed esecuzioni di aumenti e riduzioni del capitale sociale durante il periodo di validità della presente autorizzazione. In ogni caso il numero delle azioni proprie acquistabili non potrà eccedere il quantitativo che trovi capienza, in relazione al prezzo di acquisto, nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Il potenziale esborso massimo di acquisto previsto per l'operazione è pari ai limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

C) Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 2357, terzo comma, Codice Civile si rappresenta che, alla data odierna, la Società detiene complessivamente n. 499.715 azioni proprie in portafoglio, pari al 1,63% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 516.789; le società controllate, invece, non detengono azioni dell'emittente.

D) Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea che ne abbia deliberato l'autorizzazione convocata per il 30 aprile 2009; mentre l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio è richiesta senza limiti temporali.

E) Corrispettivo minimo e massimo

Il Consiglio propone che il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni proprie non possa essere né superiore né inferiore del 20% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto, fermo restando che il corrispettivo non possa essere inferiore al valore nominale delle azioni.

Dal punto di vista del corrispettivo per l'alienazione delle azioni proprie acquistate, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere discrezionale di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente l'operazione ed al migliore interesse per la Società.

Il corrispettivo minimo non potrà essere inferiore del 20% del prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di alienazione.

Tale limite minimo di prezzo non troverà applicazione nei casi di cessione mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni, attuazione di

progetti industriali ed altre operazioni di finanza straordinaria che implicino assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, scissioni etc.).

F) Modalità di esecuzione delle operazioni

Il Consiglio propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente in materia e, in particolare, ai sensi dell'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-*bis*, del Regolamento Emittenti e nel rispetto delle condizioni e delle restrizioni previste dal Regolamento CE n. 2273/2003.

Tra le varie modalità consentite dal Regolamento Emittenti (in particolare mediante offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero sui mercati regolamentati), il Consiglio ritiene preferibile l'acquisto sui mercati regolamentati per le finalità indicate, specie ai fini della stabilizzazione del corso del titolo. Non è peraltro escluso l'eventuale ricorso alla procedura di offerta pubblica di acquisto o scambio.

Per quanto concerne le operazioni di alienazione di azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione ne consenta l'esecuzione, in una o più volte, senza limiti temporali, e nei modi ritenuti più opportuni per conseguire la finalità proposta, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione concerne la possibilità di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto, vendita o disposizione di azioni proprie su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio) anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato.

Tutto ciò premesso, Signori Azionisti, Vi invitiamo a deliberare di:

- 1) revocare, per la parte non utilizzata, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 16 giugno 2008;*
- 2) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, ad acquistare un numero massimo di azioni ordinarie nel*

limite di cui all'art. 2357, terzo comma, del Codice Civile, avuto riguardo alle azioni proprie possedute dalla Società, direttamente e tramite le società controllate, nonché di eventuali deliberazioni ed esecuzioni di aumenti e riduzioni del capitale sociale durante il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

- l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte su base rotativa (inteso come il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio), fino alla scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data della presente deliberazione;*
- l'acquisto potrà essere effettuato secondo una delle modalità previste dall'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dall'art. 144-bis, lettere a) e b) del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971/1999 tenendo conto – se del caso – dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del D. Lgs. 58/98 e comunque con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti al momento dell'acquisto;*
- il corrispettivo unitario per l'acquisto delle azioni non potrà essere né superiore né inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*

3) autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il compimento di atti di disposizione, in una o più volte, sulle azioni proprie acquistate di volta in volta e detenute in portafoglio, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti e per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione agli azionisti ed ai seguenti termini e condizioni:

- le azioni potranno essere alienate o cedute in qualsiasi momento e senza limiti temporali;*
- le operazioni potranno essere effettuate anche prima di aver esaurito gli acquisti e potranno avvenire in una o più volte nei modi ritenuti più opportuni per conseguire le finalità proposte, ivi compresa l'alienazione in borsa, sul mercato dei blocchi, con un collocamento istituzionale, attraverso il collocamento di titoli strutturati di qualsiasi genere e natura ovvero come corrispettivo di acquisizioni di partecipazioni societarie e/o beni e/o attività;*

- *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni non potrà essere inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione di alienazione. Tale limite di corrispettivo non troverà peraltro applicazione nell'ipotesi di alienazione diversa dalla vendita ed in particolare nel caso in cui la cessione avvenga mediante scambio, conferimento o altro atto di disposizione nell'ambito di acquisizioni di partecipazioni o di attuazioni di progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie;*
- 4) *conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere, nessuno escluso, necessario ed opportuno per dare esecuzione alla presente delibera, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione del relativo programma di acquisto, in ottemperanza a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti; nonché provvedere ad introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche che fossero richieste dalle predette autorità, dal Notaio o dal Registro delle Imprese competente per l'iscrizione”.*

Firenze, 30 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Andrea Manganelli